



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 83
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA
DESTINARE ALLA PROPAGANDA.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Busana Paola

Assenti i Signori: **Mezzanotte Mirco**

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 83 dd. 03/11/2016

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA
PROPAGANDA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016 -, è stato indetto, per domenica 4 dicembre 2016, un referendum costituzionale previsto dall'art. 138 della Costituzione.

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell'Interno.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge n. 212, da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum, **questi ultimi considerati come gruppo unico.**

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale, allo scopo di diminuire la spesa derivante dalle consultazioni elettorali, è stata totalmente soppressa la propaganda elettorale indiretta per affissione (così detti fiancheggiatori).

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 42/2016 dd. 7 ottobre 2016 che, diversamente da quanto riportato nelle precedenti Circolari istruttive, da ultimo la n. 5/2016, diversamente dispone, nel senso che segue: *“In particolare, poiché l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibili cinque distinte richieste referendarie presentate, rispettivamente, due da membri della Camera dei deputati, due da membri del Senato della Repubblica e una da oltre 500.000 elettori, si ritiene che ciascuno dei cinque gruppi di promotori del medesimo referendum sia legittimato a chiedere l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale.”*

Rilevato dunque che a tutti i comitati promotori del Referendum costituzionale, che ne faranno richiesta, entro i termini stabiliti dall'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dovrà essere concesso non uno spazio unico per tutti, ma uno spazio per ciascuno dei comitati promotori.

Accertata la propria competenza ai sensi degli articoli 26 e 28 del DPRreg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di stabilire, e delimitare, i sotto indicati spazi per l'affissione di materiale elettorale da parte di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento e dei Promotori dei Referendum, quest'ultimi considerati come gruppo unico.

centri abitati			spazi stabiliti	
N. d'ord.	Denominazione	Popolazione residente	N.	Ubicazione
1	CINTE TESINO	357	1	Piazzetta Busana Maria

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **04/11/2016** al **14/11/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.